

# REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento dell'autonomia scolastica*;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, *Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, *Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)*;
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, *Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata*, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39 ;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020*;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal CTS e dai diversiUSR;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e ridurre il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'Offerta Formativa integrando le modalità didattiche in presenza con quelle a distanza mediante l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS - CoV-2;

### **SI DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

#### **Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione**

- 1) Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell'ITET Carducci-Galilei.
- 2) Il presente Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su proposta del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
- 3) Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato e/o integrato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
- 4) Il Dirigente Scolastico pubblica e notifica il presente Regolamento sul sito web istituzionale <https://www.carducci-galilei.it/>.

#### **Art. 2 - Premesse**

- 1) A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS -CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che «il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione».
- 2) Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
- 3) La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, sia di interi gruppi classe
- 4) La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
- 5) La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
  - gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
  - la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

**Sede Centrale** | Viale Trento 63 | 63900 Fermo (FM) | tel. **0734 224664**

**Sede Geometri** | Polo Scolastico | Viale Trento 115 | 63900 Fermo (FM) | tel. **0734 228757**

Pec [aptd07000b@pec.istruzione.it](mailto:aptd07000b@pec.istruzione.it) | e-mail [aptd07000b@istruzione.it](mailto:aptd07000b@istruzione.it)

Cod. Ministero APTD07000B - C.F. 90023160444

- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
- rispondere alle esigenze dettate dai BES (disabilità, DSA, svantaggio linguistico, etc.).

6) Le attività digitali integrate possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- attività sincrone, ossia svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
  - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
  - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.
- attività asincrone, ossia senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
  - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
  - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
  - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale.

Pertanto, non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, poiché tali attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7) Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ossia alternando momenti di didattica sincrona a momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

8) La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, ricercando un adeguato equilibrio tra le attività digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali BES, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei PDP.

9) La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti.

10) I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle

unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel PEI.

11) L'Animatore Digitale e i docenti del Team Digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente.

### **Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**

1) Le piattaforme digitali in dotazione all'Istituto sono:

- il registro elettronico NettunoPA;
- la *Google Workspace for Education* (o *WorkSpace*), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici. La *WorkSpace* in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google (quali *Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, Meet, Classroom*) o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico;
- la piattaforma *Microsoft 365 on line* (con le applicazioni *Word, Excel, Power Point, Teams*), utilizzata prevalentemente nella didattica delle discipline informatiche.

2) Nell'ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale della classe. L'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta, inserendo l'eventuale link per il corso di *Google Classroom* o quello per la videoconferenza.

3) Nell'ambito delle attività digitali in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano le attività svolte nel registro elettronico avendo cura di inserirle utilizzando l'apposita funzione di assegnazione compiti e/o su *Google Classroom*, specificando il tipo di attività.

4) L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su *Google Classroom* come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando i gruppi classe appositamente creati dal Team Digitale.

### **Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico**

1) Nel caso sia necessario predisporre l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessino per intero uno o più gruppi classe o alunni, la programmazione delle attività digitali in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dai Consigli di classe (sulla base dell'orario scolastico già in vigore) e inserito nella relativa programmazione. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale minimo di 20 unità orarie di attività didattica sincrona, come esplicitamente previsto dalle Linee guida.

2) In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività digitali in modalità asincrona.

3) Tale riduzione oraria settimanale per gli alunni è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

4) Di ciascuna attività digitale asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

#### **Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone**

1) Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando *Google Meet* all'interno di *Google Classroom* o inserendo i relativi link (*Google Meet* o *Microsoft Teams*) nell'apposita sezione del registro elettronico.

2) Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su *Google Meet* creando un nuovo evento sul proprio *Google Calendar*, specificando che si tratta di una videoconferenza con *Google Meet* e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo; in alternativa (anche nel caso dell'utilizzo di *Microsoft Teams*) potrà utilizzare le specifiche funzioni del registro elettronico.

3) All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze nel registro elettronico. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza, fatti salvi i casi di oggettivi impedimenti riconosciuti dalla scuola.

4) Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in

primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuirà una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione e chiedendo poi giustificazione dell'assenza.

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone**

- 1) Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività digitali in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
- 2) Gli insegnanti utilizzano il registro elettronico come piattaforma di riferimento, eventualmente insieme a *Google Classroom*, per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. *Google Classroom* consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con *Google Meet*, condividere le risorse e interagire nello *stream* o via mail.
- 3) Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentate sul registro elettronico (usando l'apposita funzione di assegnazione compiti) e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
- 4) Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare.

#### **Art. 7 - Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali**

- 1) *Google WorkSpace for Education* possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
- 2) Gli account personali sul registro elettronico e sulla *Google WorkSpace for Education* sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale dell'Istituto, dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
- 3) In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
- 4) Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti

può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori; nei casi più gravi, si valuterà l'adozione di sanzioni disciplinari con conseguenze negative sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, fino all'allontanamento dalla scuola.

### **Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità**

- 1) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Consiglio di classe sulla base dell'orario scolastico già in vigore.
- 2) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, sarà attivato un collegamento con la classe in modalità sincrona, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
- 3) Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, sarà attivato un collegamento con la classe in modalità sincrona, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
- 4) Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, le attività didattiche potranno essere svolte a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

### **Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità**

- 1) I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, coadiuvato da un docente in presenza che assicuri la vigilanza, sulla base dell'orario scolastico vigente.
- 2) In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni fornite dal medico competente e dalla locale Autorità sanitaria.

### **Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti**

- 1) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
- 2) L'insegnante riporta sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito

della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3) La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri utilizzati per valutazione in presenza, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, nonché del grado di maturazione personale raggiunto.

4) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con BES è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei PDP e nei PEI.

5) Per quanto concerne la valutazione della condotta, restano validi i criteri individuati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, integrati da quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 5 del presente Regolamento, tenuto conto anche delle specifiche indicazioni ministeriali.

### **Art. 11 - Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali**

1) Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività (compatibilmente con le risorse disponibili), per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

2) La ricognizione dei bisogni delle famiglie, al fine di una più efficace gestione del servizio di comodato d'uso gratuito, sarà fatta possibilmente in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico.

### **Art. 12 - Aspetti riguardanti la privacy**

1) Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), reperibile al seguente link: <https://www.carducci-galilei.it/privacy-policy>;
- prendono atto delle regole di utilizzo delle piattaforme utilizzate dalla scuola, rientranti tra quelle indicate dal MIUR;
- sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.

2) I regolamenti sulla privacy delle piattaforme digitali in dotazione all'Istituto sono reperibili e consultabili ai seguenti link:

- registro elettronico NettunoPA - <https://www.nettunopa.it/InformativaAppR.E..pdf>
- Google WorkSpace for Education - <https://cloud.google.com/security/gdpr?hl=it>
- Microsoft 365 - <https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement>



## INTEGRAZIONE AL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA	la Nota ministeriale 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022-2023”;
VISTO	il vademecum riportante le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”;
TENUTO CONTO	della Nota dell’USR Marche 25065 del 9 novembre 2022 “Iniziativa da assumere dalle scuole a seguito del terremoto del 9 novembre u.s. e dei successivi fenomeni tellurici”;

### DELIBERA

- la conferma del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) già approvato nel corso dell’a.s. 2020-2021;
- la presente integrazione al suddetto Regolamento.

### Art.13 – ambito di applicazione

1)Il presente regolamento si applica, vista la sospensione normativa della DAD a livello ministeriale, in tutte le situazioni emergenziali in cui essa venga richiesta dalle superiori Autorità competenti.

2)Il presente regolamento DDI potrà inoltre essere applicato nei casi di richiesta di DAD da parte di studenti che siano costretti ad assentarsi per periodi non inferiori a 10 giorni per ragioni di salute, adeguatamente documentati e/o su indicazioni fornite dal medico, nonchè su richiesta, adeguatamente motivata, di studenti del Corso AFM Serale di avvalersi della FAD (Formazione a Distanza) prevista dall’ordinamento di tali corsi.